

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

(¹) GU C 238 del 15.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021 — DI / BCE

(Causa T-514/19) (¹)

(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell'azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»)

(2021/C 297/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocat)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentante: F. Malfrère e F.Von Lindeiner, agenti, assistiti da B. Wägenbauer, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento delle decisioni della BCE del 7 maggio 2019, recante licenziamento del ricorrente senza preavviso per motivi disciplinari, e del 25 giugno 2019, recante diniego di riaprire il procedimento, in secondo luogo, che sia disposta la sua reintegrazione con efficacia dall'11 maggio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli asserisce di avere subito a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) DI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Banca centrale europea (BCE), la quale sopporterà il resto delle proprie spese.

(¹) GU C 363 del 28.10.2019.